

Legge regionale 24 gennaio 2025, n. 2

**Promozione e valorizzazione della filiera agroalimentare della birra artigianale e agricola calabrese.**

(BURC n. 16 del 24 gennaio 2025)

**Art. 1**

*(Finalità e ambito di applicazione)*

1. La Regione Calabria, al fine di valorizzare la produzione sul territorio regionale della birra artigianale e agricola e relative tradizionali metodologie di lavorazione:
  - a) istituisce l'elenco regionale dei piccoli birrifici indipendenti artigianali e agricoli, aventi stabilimenti di produzione sul territorio regionale, e dei relativi Mastri Birrai;
  - b) favorisce lo sviluppo e la qualità della coltivazione e della lavorazione dei prodotti agricoli e della qualità delle acque utilizzate per la produzione della birra;
  - c) favorisce la formazione degli operatori del settore, anche attraverso la divulgazione delle tecniche di produzione manuali e professionali, nonché delle caratteristiche dei prodotti utilizzati;
  - d) favorisce la coltivazione e lo sviluppo di filiere per la produzione di birre artigianali e agricole regionali;
  - e) favorisce lo sviluppo del turismo legato all'attività di produzione di birre artigianali e agricole regionali.
2. Per il perseguimento delle finalità di cui al comma 1 la Regione:
  - a) valorizza le imprese del settore, sostiene le imprese agricole produttrici di prodotti agricoli e loro derivati, tra cui orzo, luppolo, cereali da maltazione, malto, lievito e, in particolare, sostiene le imprese agricole e artigianali del settore ubicate, preferibilmente, in territori montani e nelle aree a rischio spopolamento;
  - b) incentiva la creazione di nuove imprese e il consolidamento di quelle esistenti nel settore della produzione di birra artigianale e agricola, in particolare di imprese a conduzione giovanile e di imprese a prevalente partecipazione e conduzione femminile;
  - c) promuove e sostiene la creazione di percorsi turistici legati ai luoghi di produzione della birra artigianale e agricola e delle produzioni agricole utilizzate nei percorsi gastronomici dedicati, nonché iniziative ed eventi dedicati sul territorio regionale;
  - d) valorizza la diffusione della produzione tipica del territorio, consentendo l'utilizzo della denominazione "Calabria", secondo le disposizioni sull'autorizzazione all'uso approvate con DGR 111 del 13 marzo 2023 e relative linee guida.

**Art. 2**

*(Definizioni)*

1. Ai fini della presente legge, si intende per:
  - a) birra artigianale: la birra avente i requisiti indicati dall'articolo 2, comma 4-bis, primo periodo, della [legge 16 agosto 1962, n. 1354](#) (Disciplina igienica della produzione e del commercio di birra);
  - b) birra agricola: la birra prodotta da imprese agricole ai sensi dell'articolo 2135, comma 3, del [Codice civile](#), ed avente i requisiti indicati dall'articolo 2, comma 4-bis, primo periodo, della [legge 1354/1962](#);

- c) piccolo birrificio indipendente: il birrificio avente i requisiti indicati dall'articolo 2, comma 4-bis, secondo periodo, della [legge 1354/1962](#), la cui sede di produzione è ubicata nel territorio della Regione;
- d) microbirrificio: ai sensi del decreto ministeriale 4 giugno 2019, una fabbrica di birra che produce annualmente non più di 10.000 ettolitri e che ha le caratteristiche identificative di cui all'articolo 2, comma 4-bis, della [legge 1354/1962](#);
- e) microbirrificio agricolo: il microbirrificio di cui alla precedente lettera d) utilizzato dall'impresa agricola per la produzione della birra agricola.

### **Art. 3**

*(Istituzione dell'elenco regionale del piccolo birrificio indipendente, dei microbirrifici artigianali e agricoli e dei Mastri Birrai)*

1. La Giunta regionale, con propria deliberazione, istituisce l'elenco regionale dei microbirrifici artigianali e agricoli, dei piccoli birrifici indipendenti produttori di birra artigianale e agricola e dei Mastri Birrai, definisce le modalità per l'iscrizione, ne disciplina le modalità di tenuta e aggiornamento e le eventuali ipotesi di decadenza.

### **Art. 4**

*(Qualificazione e formazione professionale degli operatori e dei Mastri Birrai)*

1. La Giunta regionale individua, con propria deliberazione, sentite le associazioni di categoria, i requisiti per il conseguimento della qualifica di "Mastro Birraio", che tengano conto anche dell'esperienza maturata in qualità di imprenditore, di collaboratore familiare, di socio prestatore d'opera addetto a mansioni a carattere produttivo o di dipendente qualificato all'interno di un'impresa esercente attività di produzione della birra e dell'acquisizione, anche attraverso la frequenza obbligatoria di appositi corsi, di un elevato grado di capacità tecnico - professionale e imprenditoriale, nonché di nozioni fondamentali per l'insegnamento del mestiere, e promuove l'aggiornamento del repertorio regionale delle qualificazioni professionali e del catalogo dell'offerta formativa secondo quanto previsto dalla deliberazione della Giunta regionale n. 335 del 17 settembre 2015, come integrata dalla deliberazione della Giunta regionale n. 215 del 13 giugno 2016, considerando anche la figura del Mastro Birraio.

### **Art. 5**

*(Strumenti di programmazione degli interventi)*

1. La Regione persegue le finalità della presente legge anche attraverso la pianificazione regionale in materia di promozione turistica, sostegno alle imprese e sviluppo rurale.
2. I programmi regionali cofinanziati dai fondi comunitari attuano, inoltre, gli interventi previsti dalla presente legge compatibilmente con le finalità e le procedure attuative previste dai pertinenti programmi regionali approvati a livello comunitario.

## **Art. 6**

### *(Disposizioni finanziarie)*

1. Al finanziamento delle finalità e degli interventi di cui alla presente legge possono concorrere risorse comunitarie, statali e regionali, per quanto compatibili e si specifica quanto segue:
  - a) l'attività di promozione e sostegno della Regione, prevista dall'articolo 1, è garantita dalla DGR 83/2024 che prende atto dell'accordo per lo Sviluppo e la Coesione sottoscritto dalla Regione Calabria con la Presidenza del Consiglio dei ministri, FSC 2021/2027, Allegato A/1 – ID 42595 F3A – 03 Competitività Imprese – Promozione delle imprese del settore agroalimentare sui mercati nazionali ed internazionali;
  - b) l'articolo 3, istituzione dell'elenco regionale dei microbirrifici artigianali e agricoli, dei piccoli birrifici indipendenti e dei Mastri Birrai, utilizza le risorse umane e strumentali a carico del Settore 7 della Giunta regionale, Promozione – Internazionalizzazione delle Imprese Agroalimentari e Cooperazione, senza generare ulteriori oneri a carico del bilancio regionale;
  - c) la disposizione contenuta all'articolo 5, comma 2, e articolo 6, programmi regionali cofinanziati dai fondi comunitari trova applicazione nel PSR Calabria 2014-2022 – Reg. (UE) n. 1305/2013 – Misura 04 – Intervento 4.1.1. "Investimenti nelle aziende agricole" e FSC 2021-2027, DGR 83/2024.

## **Art. 7**

### *(Entrata in vigore)*

1. La presente legge entra in vigore quindici giorni dopo la pubblicazione sul Bollettino ufficiale telematico della Regione Calabria.